



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO EX ART. 78 COMMA 1[^] C.C.I.I.

Il giudice designato, dott. Roberto Cordio;

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 189-1/2026 P.U., su ricorso di Cannizzo Marco, nato a Catania il 15/04/1961, Codice Fiscale: CNNMRC61D15C351H, residente in Via Ragogna n.80 Acireale (CT), rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Testuzza, relativo alla proposta di concordato minore in continuità di cui all'art. 74 comma 1[^] del Codice della Crisi;

vista la relazione (integrata) predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo, a seguito dei decreti resi il 3.7 ed il 29.7.2026;

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76, considerato che il debitore svolge attività di libero professionista e non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né di aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che la proposta di concordato è finalizzata a porre a disposizione dei creditori i redditi professionali e personali del ricorrente sicché va qualificata come proposta di concordato liquidatorio in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCI;

rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *“Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto”*;

rilevato che l'OCC nella persona del gestore dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che, in seno al ricorso, non è stata chiesta l'adozione delle misure di protezione del patrimonio ex art. 78 CCII;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per*

tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore";

rilevato che, nella specie, non appare sussistere alcuna delle condizioni di cui al citato art. 70, comma 2 bis sicchè non vi è luogo per la nomina del commissario giudiziale;

visti gli artt. 68 e ss. CCI

**P.Q.M.
DICHIARA**

aperta la procedura di concordato minore in continuità su ricorso di Cannizzo Marco;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che l'OCC, nella persona del gestore, proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, l'O.C.C., nella persona del gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni.

Catania, 8.9.2026

Il Giudice designato
dott. Roberto Cordio